



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Alessandro Manzoni" Comuni
Maracalagonis - Burcei**

Via Garibaldi n°64 09069 Maracalagonis (Ca)
070/789031 - 070/785235 sito: www.icmaracalagonis.edu.it
caic80700b@istruzione.it pec: caic80700b@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 –
AI Act, del GDPR e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Documenti di riferimento

- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 – “AI Act”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – “GDPR”;
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”;
- Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche – All. D.M. 9 agosto 2025, n. 166;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025-28;
- Regolamento di istituto.
- Patto educativo di Corresponsabilità.

PREMESSA

Nel redigere il presente Regolamento non è stata utilizzata alcuna IA.

Viene assunta come figura centrale nel presente Regolamento il docente, inteso come professionista che lavora individualmente e in accordo il proprio consiglio di classe/team: il docente è figura di riferimento per le scelte didattiche legate all'utilizzo dell'IA, scelte che realizza conoscendo e rispettando la propria scuola, i propri alunni, le discipline di titolarità, il proprio stile di insegnamento, la propria umanità.

Finalità del presente Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle tecnologie basate su Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito dell'attività scolastica, promuovendo un uso consapevole, etico e utile allo sviluppo delle competenze critiche e digitali degli studenti.

Definizione di Intelligenza Artificiale

Ai fini del presente titolo si intende per Intelligenza artificiale (IA o AI) un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

Si intende per Agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

Si intende per Strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Per IA si intendono, quindi, tutti gli strumenti digitali in grado di generare testi, immagini, codici o altri contenuti in autonomia, tra cui ChatGPT, Gemini, Copilot, Grammarly AI, DeepL, strumenti per immagini e video vigenti.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1-Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno delle istituzioni scolastiche, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti:

- Le Linee guida MIM 2025 per l'introduzione dell'IA nella scuola;
- Il Regolamento (UE) 2024/1689 – Artificial Intelligence Act; Il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;
- Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e l'O.M. n. 172/2020;
- Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e il Piano Scuola 4.0;
- Il quadro europeo DigComp 2.2 e le Raccomandazioni UNESCO sull'etica dell'IA (2021)

Gli obiettivi sono:

- garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione di personale e studenti per un uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi legati a manipolazione, plagio e pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2-Definizioni e ambito di applicazione

Sistema di IA: software che utilizza algoritmi di apprendimento automatico, reti neurali, modelli linguistici o altre tecniche computazionali per produrre contenuti, previsioni o decisioni.

Strumento IA generativo: applicazione capace di creare testo, immagini, suoni o altri contenuti autonomamente.

Strumento IA ad alto rischio: sistema che, secondo l'AI Act UE, incide su diritti fondamentali o su processi decisionali critici (es. valutazione automatizzata, selezione studenti, monitoraggio comportamentale)

DPIA (Data Protection Impact Assessment): valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prevista dagli artt. 35-36 del GDPR.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano a tutte le attività didattiche, laboratoriali, amministrative e progettuali che prevedano l'impiego di sistemi o strumenti basati su IA, sia in presenza sia in ambiente digitale.

Restano fermi gli obblighi previsti dalle normative su privacy, sicurezza, tutela dei minori e diritto d'autore. Per quanto non espressamente regolato, si applicano le disposizioni vigenti del GDPR, del D. Lgs. 62/2017, dell'O.M. 172/2020 e delle Linee guida MIM.

Art. 3- Principi

L'uso dell'IA deve rispettare i principi di:

- Centralità della persona e finalità educativa;
- Trasparenza degli algoritmi e dichiarazione dell'uso di IA;
- Responsabilità umana e controllo docente;
- Protezione dei dati personali, minimizzazione e sicurezza;
- Equità, non discriminazione e prevenzione dei bias;
- Accessibilità e inclusione;
- Sostenibilità e rispetto dei valori democratici.

L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente. La paternità degli atti e le decisioni restano alle persone; gli output IA sono assistivi e non sostitutivi.

L'adozione di strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità. Sono vietati usi che generino discriminazioni o condizionamenti indebiti.

In coerenza con la missione educativa dell'Istituzione scolastica, i docenti sono tenuti a promuovere negli studenti un uso critico e consapevole dell'Intelligenza Artificiale, orientato alla comprensione delle potenzialità, dei limiti e dei rischi associati a tali tecnologie.

Art. 4- Ruoli e responsabilità

Dirigente scolastico: garantisce la conformità normativa e l'integrazione con PTOF e PDM; autorizza progetti IA e approva i DPIA.

Referente IA: coordina progettazione, formazione, monitoraggio e rendicontazione annuale.

Responsabile della protezione dei dati (DPO): fornisce parere preventivo, assiste nella DPIA e vigila sul rispetto del GDPR.

Docenti: supervisionano l'attività didattica, illustrano finalità e limiti d'uso, raccolgono eventuali consensi. Famiglie e studenti: vengono informati in modo chiaro e trasparente; i genitori prestano consenso quando previsto.

Art. 5 - Selezione e approvazione degli strumenti IA

1. Ogni piattaforma o applicazione IA deve essere preventivamente valutata dal Referente IA, con parere del DPO, sulla base di: finalità educativa, trasparenza, rischi privacy, hosting, termini di servizio, presenza di bias e conformità all'AI Act.
2. Gli strumenti classificabili come ad alto rischio richiedono una DPIA formale e approvazione del Dirigente prima della sperimentazione.
3. È raccomandato l'uso di servizi con server localizzati nell'Unione Europea o equivalenti garanzie di protezione dei dati.

Art.6 -Protezione dei dati personali

1. Tutti i trattamenti di dati avvengono nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR). I dati devono essere pertinenti, limitati allo scopo e conservati per il tempo strettamente necessario.

2. Nei progetti che comportano trattamento di dati personali, si redige una DPIA semplificata da sottoporre al DPO.
3. È vietato trattare dati sensibili o biometrici, salvo espresso consenso e misure adeguate di sicurezza.

TITOLO II - USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art.7 - Uso da parte dei docenti

1. Il pensiero, la responsabilità e la professionalità del docente restano prioritari rispetto a qualsiasi elaborazione o interpretazione fornita dagli strumenti di intelligenza artificiale. L'utilizzo dell'IA nella progettazione didattica e nelle attività correlate deve essere calibrato in modo consapevole, nel rispetto della deontologia professionale e della libertà di insegnamento, come previsto dall'art. 33 della Costituzione e dal CCNL scuola vigente.
 2. Il docente adotta tutte le misure necessarie per prevenire un uso improprio o non autorizzato degli strumenti di IA da parte degli studenti, favorendo al contempo un approccio educativo e critico verso tali tecnologie.
 3. L'utilizzo di strumenti di IA da parte dei docenti deve avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, diritto d'autore e tutela dei dati personali, nonché delle disposizioni interne dell'Istituto.
 4. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto della progettazione didattica, per la creazione di materiali didattici personalizzati, avendo sempre presente che gli stessi non sono un sostituto della capacità di valutazione critica, della creatività, del pensiero critico, dell'intelligenza emotiva dell'insegnante.
 5. È vietato l'uso dell'IA per correzioni automatizzate senza supervisione.
 6. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti di età degli studenti stabiliti dalle norme vigenti e dai fornitori di IA.
 7. La scelta degli strumenti di IA deve essere coerente con il PTOF e non deve generare costi aggiuntivi per studenti e famiglie, salvo approvazioni collegiali.
- 7.a Possibili attività
- Progettare e **adattare** percorsi/materiali con **supervisione docente**.
 - Generare contenuti/riassunti/esercizi/quiz/mappe/tracce, indicando l'apporto dello strumento, con **supervisione docente**.
 - Fornire feedback formativi automatizzati su compiti/esercizi; usare analisi preliminari per recupero/potenziamento, con **supervisione docente**.
 - Adottare TTS, STT, semplificazione, traduzione, UDL integrate in PDP/PEI, con **supervisione docente**.
 - Guidare ricerca e analisi di informazioni, con verifica delle fonti e discussione di Bias/allucinazioni, con **supervisione docente**.
- 7.b Azioni vietate
- **Delegare** la valutazione finale o l'assegnazione dei voti all'IA.
 - **Profilare** studenti senza stretta necessità; usare riconoscimento emozioni o tecniche biometriche.

- Inserire/trattare **dati personali degli studenti** senza base giuridica e autorizzazioni.
- Accettare acriticamente gli output senza validazione umana.
- Usare strumenti non autorizzati o in contrasto con PTOF/Curricolo/Regolamento/tutela minori.

Art. 8 – Uso amministrativo e istituzionale

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore (GDPR) e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. Non è consentito l'uso di strumenti di IA per decisioni automatizzate con conseguenze dirette su studenti o personale senza supervisione umana.
3. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
4. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

8.a Azioni consentite

- Automatizzare fasi di iscrizioni (pre-verifica campi, estrazione dati, precompilazione elenchi).
- Supportare orari/turnazioni con vincoli e simulazioni, mantenendo decisione finale umana.
- Redigere bozze di circolari/verbali/FAQ; smistare/classificare PEC e istanze; taggare/instradare documenti.
- Analizzare dati aggregati per programmazione, rendicontazione e cruscotti (scadenze, monitoraggi, questionari), con verifica umana prima di decisioni/pubblicazioni.

8.b Azioni vietate

- Assumere decisioni automatizzate con effetti significativi senza intervento umano qualificato.
- Effettuare trattamenti sproporzionati o non necessari (es. riconoscimento emozioni/categorizzazioni biometriche).
- Trattare dati personali senza scheda di trattamento, base giuridica, informativa e misure adeguate.
- Adottare strumenti senza parere DPO, senza eventuale DPIA/FRIA quando richiesta, o privi di DPA/SLA adeguati.
- Inserire, caricare, condividere, trasmettere, elaborare o comunque trattare dati personali — anche solo indirettamente identificativi — tramite strumenti di IA, nonché trattare dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR (quali dati relativi a salute, origine etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, orientamento sessuale) senza preventiva autorizzazione formale e valutazione del DPO.

TITOLO III - USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DEGLI STUDENTI

Art. 9 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

1. L'impiego di strumenti di intelligenza artificiale da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi educativi e deve avvenire sotto la guida, mediazione e supervisione del docente, che ne determina obiettivi, tempi e modalità.
2. È vietato utilizzare l'IA per automatizzare compiti, tesine, verifiche o altre attività valutative senza esplicita autorizzazione dell'insegnante.
3. L'utilizzo degli strumenti di IA deve rispettare le norme vigenti in materia di privacy, sicurezza dei dati e tutela del sistema informatico della scuola, anche quando avviene al di fuori dell'ambiente scolastico.

Art. 10 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età stabilite dai GDPR e dai fornitori:
 - a. **età minima per consenso autonomo: 14 anni (in Italia);**
 - b. **sotto i 14 anni: utilizzo consentito solo con consenso genitoriale;**
 - c. **sotto i 13 anni: vietato.**
2. Per gli studenti minorenni, l'uso di strumenti di IA richiede l'approvazione dei genitori o dei tutori legali.
3. L'istituto distingue le seguenti fasce d'età e relative condizioni d'uso:
 - a. **Scuola dell'infanzia, primaria e classi prima e seconda della secondaria di I grado:** Per gli studenti di età inferiore ai 13 anni non è consentita la creazione o l'utilizzazione di profili personali sugli strumenti di IA. È tuttavia possibile un uso didattico, collettivo, controllato e mediato dal docente, senza accesso autonomo da parte degli studenti e senza inserimento di dati personali, nel pieno rispetto delle limitazioni d'età previste dai fornitori.
 - b. **Terza classe della secondaria (età ≥ 13 anni):** possibilità di creare profili personali su chatbot autorizzati e conformi alle limitazioni d'età; attività comunque guidate e supervisionate dal docente; obbligo di tutelare i dati personali e garantire trasparenza sull'uso dell'IA.

Art. 11 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare in modo esplicito se e in quale misura hanno utilizzato strumenti di IA per la realizzazione dei propri lavori scolastici, secondo le modalità indicate dal docente.
2. L'uso dell'IA non dichiarato è considerato plagio e comporta provvedimenti disciplinari.
3. I docenti sono tenuti a fornire criteri chiari che permettano di distinguere un uso legittimo da un uso improprio dell'IA.

Art. 12 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili dei contenuti prodotti tramite strumenti di IA e delle conseguenze derivanti da un loro uso improprio.

2. I genitori o tutori legali sono responsabili dell'utilizzo dell'IA da parte dei figli al di fuori del contesto scolastico e collaborano, nel rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, alla formazione degli studenti verso un uso consapevole e sicuro dell'IA.
3. Per la creazione di eventuali profili personali sugli strumenti autorizzati, è richiesta un'apposita informativa alle famiglie e, quando necessario, la relativa autorizzazione.
4. Il docente mantiene la supervisione su tutte le attività svolte dagli studenti, comprese quelle assegnate come misura educativa o sanzionatoria.

Art. 13 -Educazione all'etica e alla cittadinanza digitale

L'Istituto promuove la consapevolezza sull'impatto etico e sociale dell'IA attraverso percorsi interdisciplinari, favorendo il pensiero critico, la verifica delle fonti e la responsabilità civica digitale, in coerenza con il DigComp 2.2 e con le Linee guida MIM 2025.

TITOLO IV - PRIVACY, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 14- Privacy e sicurezza

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.
4. Per ciascuno strumento/uso sono previsti: **scheda di trattamento, parere DPO ed eventuale DPIA/FRIA**; misure tecniche e organizzative; privacy by design/default; minimizzazione; controllo accessi e logging; incident response e continuità operativa; localizzazione dati UE ove applicabile; DPA e SLA con il fornitore.
5. Tutti i dati, incluse eventuali copie, log, backup e metadati, devono essere conservati, archiviati ed elaborati esclusivamente all'interno dell'area geografica EMEA (Europe, Middle East and Africa). Non è consentito il trasferimento o l'archiviazione dei dati al di fuori di tale area, salvo preventiva autorizzazione formale e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15- Gestione incidenti e violazioni

Ogni incidente legato a uso improprio, data breach o discriminazione algoritmica è segnalato tramite Registro Incidenti IA al Referente IA e al DPO, che avviano la procedura di analisi e correzione. In caso di violazioni gravi, il DS informa il Garante o le autorità competenti.

Art. 16- Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
 - cybersecurity e protezione dei dati.

2. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 17- Formazione e aggiornamento

L'Istituto assicura formazione continua per docenti e personale su IA, etica digitale, privacy e sicurezza informatica, anche tramite reti di scuole, università ed enti accreditati

Art. 18 - Monitoraggio e revisione

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente Scolastico, con Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto e DPO, valuta l'efficacia del regolamento

Art. 19 - Sanzioni e misure educative

Le violazioni sono trattate con misure educative proporzionate: richiamo formativo, rielaborazione obbligatoria, attività riparativa (fonti/IA), reflection, coinvolgimento famiglie; restano ferme le ulteriori disposizioni del Regolamento d'Istituto.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte degli Organi Collegiali, costituisce allegato del PTOF triennale 2025-2028 ed è aggiornato periodicamente in base a evoluzioni normative, tecnologiche e organizzative.

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 03/12/2025